



Copia

COMUNE DI CELLARENGO
CAP 14010 - PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE I.M.U. - DETERMINAZIONE E CONFERMA
ALIQUOTE PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre addì ventisei del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta, nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima convocazione;

Sono presenti i signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BUCCO Adriana - Sindaco	Sì
2. BAIOTTO Gianluca - Consigliere	Sì
3. RADICCHIO Daniele - Consigliere	No
4. BALLATORE Carlo - Consigliere	Sì
5. PELLEGRINI Lijuba - Consigliere	Sì
6. SPINELLI Elisa - Consigliere	No
7. GHIGNONE Barbara Giuseppina - Vice Sindaco	No
8. CHIAVERO Simona - Consigliere	No
9. GARIGLIO Carlo - Consigliere	Sì
10. FUSCO Roberta - Consigliere	Sì
11. TROGOLO Franco - Consigliere	No
Totale Presenti:	6
Totale Assenti:	5

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Alberto Cane.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora BUCCO Adriana, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Successivamente il Sindaco comunica che, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 09/3/1993, le delibere adottate nella seduta del 28/11/2022 sono state depositate nella segreteria comunale.

Pertanto se non esistono osservazioni le stesse si intendono approvate a mente del comma 2 del sopraccennato art. 29.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.;

CONSIDERATO che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del

comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

VISTO che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 95.000,00;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 03/05/2022 sono state approvate per l'anno 2022 le seguenti aliquote IMU:

- Aliquota di base: 9,60 ‰
- Abitazione principale categorie A1, A8, A9: 5,50 ‰
- Aree fabbricabili: 9,60 ‰
- Terreni agricoli: 9,60 ‰
- Fabbricati rurali strumentali: 0,00 ‰
- Immobili merce: 0,00 ‰

CONSIDERATO che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle aliquote del 2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi dai Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Con votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti	6
Votanti	6
Astenuti	0
Voti favorevoli	6
Voti contrari	0

DELIBERA

1. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

- Aliquota di base: 9,60 ‰
- Abitazione principale categorie A1, A8, A9: 5,50 ‰
- Aree fabbricabili: 9,60 ‰
- Terreni agricoli: 9,60 ‰
- Fabbricati rurali strumentali: 0,00 ‰
- Immobili merce: 0,00 ‰

2. Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. N. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446/1997, tramite l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale.

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano da n. 6 presenti e votanti, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs, 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando nel contempo, ai sensi dell'art. 147 - bis , 1° comma, del medesimo D.Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto.

Cellarengo, li 26/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BUCCO Adriana

Il sottoscritto Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato, ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis , 1° comma del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i..

Cellarengo, li 26/04/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. CANE Alberto

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to BUCCO Adriana

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to BAIOTTO Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CANE Alberto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 12/05/2023 al 26/05/2023 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Cellarengo, lì 12/05/2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott. CANE Alberto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 26-apr-2023

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Cellarengo, lì 26-apr-2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott. CANE Alberto

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 12/05/2023

Il Segretario Comunale
F.to Dott. CANE Alberto